

TI_GERICHTE 11.2009.142 vom 18. März 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.142_d19970318

FR: TI_GERICHTE 11.2009.142 du 18 mars 1997

IT: TI_GERICHTE 11.2009.142 del 18 marzo 1997

Regeste

Diffida ai debitori

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.11.2009 11.2009.142

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.11.2009 11.2009.142

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.11.2009 11.2009.142

Diffida ai debitori

Incarti n. 11.2009.142 11.2009.143 Lugano 16 novembre 2009 /rs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti segretario: Pontarolo, vicecancelliere sedente per statuire nella causa DI.2007.147 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 maggio 2007 da , , e AP 1 (patrocinata da PA 2) contro AO 1 (patrocinato da PA 1); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona; 2. Se dev ' essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello; 3. Se dev ' essere accolto il ricorso (“appello”) del 31 agosto 2009 presentato da AP 2 in materia di assistenza giudiziaria; 4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Con sentenza del 18 marzo 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1961) e nata (1960), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale le figlie AP 2 (21 ottobre 1988), M_____ (3 ottobre 1990) e G_____ (25 agosto 1992) sarebbero state affidate alla madre, mentre il padre avrebbe versato un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili per ciascuna di loro fino all'8° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 14° compleanno e di fr. 650.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) “ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca” AP 2 B. Adito da , il Pretore ha ordinato il 5 dicembre 2002 allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dal 1° gennaio 2003 dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 1390.70 mensili e di riversarla all'ex moglie. Il 24 marzo 2004 lo stesso Pretore ha poi ordinato allo Stato di trattenere altri fr. 109.20 mensili, equivalenti agli assegni per i figli percepiti dal dipendente, e di versarli su un conto di . AP 1, che frequenta il liceo a , è diventata maggiorenne il 21 ottobre 2006. Nel gennaio del 2007 AO 1 ha cessato l'erogazione del contributo alimentare per lei. C. Il 25 maggio 2007 e AP 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, fosse ordinato allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dallo stipendio di AO 1 fr. 650.– mensili per la figlia e di versarli direttamente su un loro conto “fino a nuovo avviso da parte della Pretura”. Inoltre esse hanno postulato la

condanna dello Stato del Cantone Ticino al versamento di fr. 3250.– per contributi arretrati dal gennaio al maggio del 2007. All'udienza del 12 luglio 2007, indetta per la discussione, di AO 1 ha proposto di respingere l'istanza o, in subordine, di sopprimere il contributo per AP 2 dopo la maggiore età. Le prove offerte dalle parti sono state respinte dal Segretario assessore. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, così come a memoriali conclusivi. D. Con sentenza del 30 agosto 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– a carico delle istanti in solido, tenute a rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili. Lo stesso giorno il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalle istanti. Adita da e AP 2, il 2 aprile 2009 questa Camera ha annullato tali decisioni per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse la lite personalmente (inc. 11.2007.146). Statuendo il 17 agosto 2009 sull'avviso ai debitori, il Pretore ha emesso una sentenza identica a quella del Segretario assessore. Il 27 agosto successivo egli ha nuovamente rifiutato alle istanti il beneficio dell'assistenza giudiziaria. E. Contro la sentenza del 17 agosto 2009 AP 1 è insorta con un appello del 28 agosto 2009 nel quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di ordinare allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr. 650.– mensili, riversandolo su un suo conto, e di condannare lo Stato al versamento di fr. 20 800.– per contributi arretrati dal gennaio 2007 all'agosto del 2009. Nelle sue osservazioni dell' 11 settembre 2009 AO 1 conclude per il rigetto dell' appello. F. Nel frattempo, il 31 agosto 2009, AP 1 è insorta anche contro il diniego dell'assistenza giudiziaria per ottenere il conferimento di tale beneficio. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione. Considerando in diritto:

I. Sulla diffida ai debitori 1. L'art. 291 CC stabilisce che se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del figlio. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. Nella fattispecie l'istanza di trattenuta è stata introdotta da insieme con la figlia AP 1. La madre però non era più legittimata a procedere dopo la maggiore età della figlia (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC) né, decaduta l'autorità parentale su quest'ultima, poteva agire in veste di sostituta processuale (DTF 129 III 419 consid. 2.2.1; R ti D II-2005 pag. 709 consid. 1). Dato che la legittimazione attiva di AP 1 è pacifica, comunque sia, sulla questione non giova attardarsi. 3. L'appellante unisce al suo memoriale nuovi documenti sulla propria formazione scolastica, una lettera del 10 settembre 2007 all' Ufficio stipendi e assicurazioni dello Stato del Cantone Ticino e altri atti inerenti a redditi e spese correnti della madre. Rimprovera inoltre al Pretore di avere rifiutato talune prove da lei offerte all'udienza del 12 luglio 2007, chiedendone l'assunzione da parte di questa Camera (art. 322 lett. b CPC). Ci si può domandare se la nuova documentazione sia ammissibile in appello nonostante il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e la portata limitata del principio inquisitorio in azioni di mantenimento promosse da figli maggiorenni (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 24 ad art. 277). In ogni modo, come si vedrà oltre (consid. 6), nuove prove non porterebbero elementi di rilievo ai fini del giudizio. Per i medesimi motivi non si giustifica di assumere nemmeno le prove respinte dal Pretore. 4. Il Pretore ha accertato che dal gennaio del 2007 AO 1 non versa più contributi alimentari alla figlia maggiorenne e che, su richiesta di lui, il datore di

lavoro ha cessato di praticare trattenute di stipendio. Ciò premesso, egli ha ricordato che per postulare contributi di mantenimento dopo la maggiore età un figlio maggiorenne “deve provare di aver ottenuto successo”. Il che non può dirsi nella fattispecie, AP 1 avendo ripetuto tanto la prima quanto la seconda liceo e non avendo abbozzato alcun piano di studi prima della maggiore età. Senza dimenticare, ha soggiunto il Pretore, che da oltre un anno le relazioni personali tra padre e figli sono inesistenti. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza. 5. L'appellante sostiene che il rifiuto di un contributo alimentare ha conseguenze gravose per lei sotto il profilo economico, ma anche psicologico, sentendosi essa responsabile dalla situazione venutasi a creare dopo il divorzio tra i genitori. L'istante ricorda che il liceo apre la strada a una formazione superiore, senza che sia possibile definire a priori un preciso piano di studi. Il padre, inoltre, sarebbe stato al corrente della sua situazione scolastica. L'appellante si duole che non si siano tenuti in considerazione i motivi degli insuccessi scolastici, dovuti al fatto di avere dovuto passare dal liceo di a quello di e alle conseguenze del divorzio. Essa sottolinea di avere conseguito nel frattempo la maturità liceale e di avere superato le prove attitudinali per l'ammissione al corso di laurea per cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI, che inizierà nel settembre 2010. L'appellante addebita infine l'interruzione delle relazioni con il padre al comportamento di lui. A suo parere, quindi, sono date le premesse perché il contributo alimentare le sia stanziato fino al termine della formazione professionale. 6. Dagli atti risulta che nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 18 marzo 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna AO 1 si era impegnato a versare un contributo alimentare per AP 1, M _____ e G _____ fino alla maggiore età “ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca” (doc. A). Con decisioni del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 il Pretore ha poi ordinato allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dal 1° gennaio 2003 dallo stipendio di AO 1 complessivi fr. 1499.90 mensili quale contributo alimentare per le tre figlie (doc. C e D2). AP 1 è divenuta maggiorenne il 21 ottobre 2006. Fino al gennaio del 2007 lo Stato ha continuato a praticare la trattenuta, dopo di che ha cessato su richiesta del dipendente, ciò che AO 1 ammette (verbale del 12 luglio 2007, pag. 3 a metà). a) Una “diffida ai debitori” emanata giusta l'art. 291 CC può essere di durata limitata o illimitata (sentenza del Tribunale federale 5P.205/2003 dell ' 11 settembre 2003, consid. 3.2.2 con rinvii). Se il giudice non indica una scadenza, per principio essa è valida finché non sia stata revocata o decada da sé, per estinzione dell ' obbligo di mantenimento (Hegnauer , op. cit., n. 14 ad art. 291 CC). In concreto i decreti del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 emessi dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna non prevedevano che, trattandosi di contributi alimentari per minorenni, la trattenuta di stipendio sarebbe durata oltre la maggiore età delle figlie. Per quanto riguarda AP 1 la “diffida ai debitori” è venuta meno così, ex lege , il 21 ottobre 2006 (art. 277 cpv. 1 CC). b) L'appellante fonda la sua istanza sulla clausola n. 3 della convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta il 25 febbraio 1997 dai genitori e omologata il 18 marzo 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Ora, che già sotto l'egida del vecchio diritto del divorzio i coniugi potessero prevedere convenzionalmente contributi alimentari per i figli anche oltre la maggiore età dei medesimi è indubbio (DTF 112 Ia 102 consid. 4 con riferimenti; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC). Per formare oggetto di esecuzione (una trattenuta di stipendio è una misura di esecuzione sui generis : DTF 134 III 668 consid. 1), nondimeno, la durata dell'obbligo prevista nella clausola doveva – e deve tuttora – essere sufficientemente definita (Hegnauer , op. cit., n.

43 ad art. 279/280 CC con richiami) . Formulazioni del tipo “finché il figlio si trova in formazione” o “fino al termine della formazione” sono troppo generiche per costituire un titolo esecutivo (Hegnauer , op. cit., n. 44 ad art. 279/280 CC; Meier/Stettler , Droit de la filiation, vol. II, 4^a edizione, pag. 637 n. 1108) . c) Nel caso in esame l a convenzione firmata da AO 1 e non contiene date, termini né condizioni sull'eventuale formazione delle figlie. Dispone soltanto che il padre avrebbe continuato a versare il contributo di mantenimento anche “ nel caso in cui le figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca ”. Se non che, tale locuzione è troppo vaga e generica per costituire da sé sola un titolo esecutivo suscettibile di giustificare una trattenuta di stipendio. È una dichiarazione d'intenti che il giudice tiene in debito conto nel quadro di una possibile azione di mantenimento dopo la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), ma che non può essere interpretata come una sorta di cambiale in bianco a fini esecutivi. Tant'è che la dottrina raccomanda ai giudici di non omologare, in convenzioni sugli effetti del divorzio, clausole declamatorie sulla formazione dei figli ove questi siano ancora piccoli, non essendo possibile in simili frangenti pronosticare ipotesi attendibili sul corso scolastico o professionale dopo la maggiore età (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 133 CC; ZR 80/1981 pag. 249 n. 103). d) Se ne conclude che nella fattispecie il titolo invocato dall'appellante non è sufficiente per ottenere una diffida ai debitori dopo la maggiore età. Nulla impedisce all'appellante, con ogni evidenza, di promuovere un'azione di mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC), dimostrando di adempiere concretamente i presupposti cui si riferiva la dichiarazione d'intenti sottoscritta dal genitore nella convenzione sugli effetti del divorzio. L'esistenza di tali requisiti non può in ogni modo essere vagliata nel quadro dell'attuale procedura sommaria. Senza fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso. 7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appellante non ha capacità di reddito e non dispone di capitali apprezzabili, appare equo rinunciare a ogni prelievo. Il convenuto ha diritto nondimeno a una congrua indennità per ripetibili, avendo formulato osservazioni – seppure stringate – all'appello per il tramite di un avvocato. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello, essa non può essere accolta già per il fatto che all'impugnazione mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). 8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rigetto o l'accoglimento di una “diffida ai debitori” può formare oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b LTG; SJ 131/2009 I 463 consid. 1.1), il valore litigioso superando in concreto la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri che la richiesta di trattenuta per fr. 650.– mensili dal 25 maggio 2007 fino ad almeno il giugno del 2013 (primo termine per la fine del corso di laurea alla SUPSI). II. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore 9. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile. 10. Il Pretore ha negato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che alla causa mancava sin dall'inizio ogni parvenza di buon diritto. L'appellante contesta tale valutazione, riferendosi ai motivi adottati nell'appello del 28 agosto 2009. Se non che, una causa appare senza probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sembrano nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3). In concreto l'impressione del Pretore era corretta, tant'è che si è puntualmente verificata. In circostanze del genere il

conferimento dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione. 11. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Né si pone problema di ripetibili, a maggior ragione ove si pensi che il convenuto nemmeno avrebbe avuto diritto di esprimersi sul tema dell'assistenza giudiziaria in una lite alla quale non è parte (una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa: RtiD I-2009 pag. 600 in alto).

12. Quanto ai rimedi giuridici in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 1.), indicata dianzi (consid. 8). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese di appello. L'istante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 600.– per ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto. 5. Non si prelevano tasse né spese per tale ricorso. 6. Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.